

LE SEMPLIFICAZIONI FISCALI 2014

D.LGS. 21 novembre 2014 n. 175

G.U 28 novembre 2014 n. 277

19 dicembre 2014

A cura di Serena Barbieri e Marcello Orsatti
fiscalisti di Confindustria Udine

Riferimenti normativi e di prassi

Legge 11 marzo 2014 n. 23 - Delega per la riforma fiscale → da attuare entro il 26/3/2015

D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175 - Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (G.U. n. 277 del 28 novembre 2014)

Entrata in vigore →13 dicembre 2014

Provvedimento Agenzia Entrate 12 dicembre 2014 → dichiarazioni d'intento

Provvedimento Agenzia Entrate 15 dicembre 2014 → inclusione nel Vies

Circolare Confindustria Area Fisco 12 dicembre 2014

Struttura del decreto semplificazioni

Capo I → Semplificazioni per le persone fisiche (artt. da 1 a 12)

Capo II → Semplificazioni per i rimborsi (artt. da 13 a 15)

Capo III → Semplificazioni per le società (artt. da 16 a 18)

Capo IV → Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale (artt. da 19 a 25)

Capo V → Eliminazione di adempimenti superflui (artt. da 26 a 28)

Capo VI → Semplificazioni e coordinamenti normativi (artt. da 29 a 37)

Capo I

SEMPLIFICAZIONI PER LE PERSONE FISICHE

(artt. da 1 a 12)

Art. 1 – Dichiarazione dei redditi precompilata

- A decorrere dal 2015 in via sperimentale l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, entro il 15 aprile di ogni anno.
- A tale fine vengono utilizzati i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (es. la dichiarazione dell'anno precedente, i versamenti effettuati...) ed i dati trasmessi da parte di soggetti terzi.

Art. 2 – Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d’imposta

- Ai fini della precompilazione del modello 730 i sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti nel 2014.
- Il nuovo modello di Certificazione Unica dovrà contenere i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati finora certificati con il CUD
- ... ed anche i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni, ad alcuni redditi diversi, ai corrispettivi per i contratti di appalto, finora certificati in forma libera (i relativi flussi telematici possono essere inviati separatamente).

Artt. 1, 2 - Le nuove scadenze CU e 730 precompilato

- 28 febbraio → consegna della CU ai percipienti
- 7 marzo → trasmissione telematica della CU e comunicazione dell'indirizzo telematico per la ricezione dei 730-4
- 15 aprile → modello 730 precompilato reso disponibile da AdE
- 7 luglio → presentazione del modello 730 precompilato (direttamente all'Ade in via telematica, al sostituto che presta assistenza fiscale, a un Caf o professionista abilitato)

La nuova Certificazione Unica (bozza internet del 21/11/2014)

Contenuti:

- quadro CT → comunicazione della sede telematica presso la quale ricevere i dati relativi ai conguagli dei modelli 730 (730-4);
- certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale → si evidenzia l'introduzione di nuovi dati, ad esempio: tipologia di reddito (pensione, assegni all'ex coniuge, tempo determinato-indeterminato); tipologie di oneri detraibili e deducibili; credito per le imposte estere; bonus di 80 euro; dati relativi ai conguagli...
- certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi → le informazioni richieste sono simili a quelle da riportare nel modello 770.

Art. 2 - La nuova Certificazione Unica: sanzioni

- Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata: sanzione pari a €100,00.
- In caso di violazioni plurime non è applicabile il «cumulo giuridico».
- In caso di trasmissione di una certificazione errata, la sanzione non si applica se la certificazione corretta viene ritrasmessa entro i 5 giorni successivi.

Art. 3 - 730 precompilato: acquisizione dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili

- Entro il 28 febbraio i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da acquisire per la precompilazione del mod. 730 (interessi passivi su mutui, premi di assicurazione sulla vita, contributi previdenziali, previdenza complementare).
- A partire dalle prestazioni erogate nel 2015 verranno acquisiti i dati relativi alle prestazioni sanitarie (da parte delle ASL, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari, delle farmacie ecc.).
- Acquisizione di ulteriori dati: verranno emanati appositi decreti (es. tasse scolastiche).

Modello 730 precompilato (bozza internet del 1/12/2014)

Chi riceverà il modello 730 precompilato entro il prossimo 15 aprile:

- i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati che possono avvalersi dell'assistenza fiscale (dipendenti privati e pubblici, pensionati, percettori di redditi di cui all'art. 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d) e g) con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l) del Tuir
- che abbiano presentato il modello 730-2014 o Unico PF ed abbiano i requisiti per presentare il mod. 730 (NO se sono state presentate dichiarazioni integrative o correttive)
- ed abbiano ricevuto la CU 2015.

Art. 1 - Modello 730 precompilato

Il modello sarà reso disponibile in via telematica:

- direttamente ai contribuenti mediante accesso al sito internet dell'Ade (richiedendo il pin);
- conferendo delega ai sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale o ai Caf dipendenti o ai professionisti abilitati;
- con successivi provvedimenti attuativi saranno individuate le modalità tecniche che consentano di accedere alla dichiarazione precompilata ed eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata

Art. 4 - Modello 730 precompilato

Cosa può fare il contribuente?

- accettare la dichiarazione precompilata: si considera accettata anche se vengono apportate modifiche non influenti sul calcolo del reddito o dell'imposta (es variazione indirizzo nello stesso comune);
- modificare la dichiarazione: sia rettificando i dati comunicati dall' AdE sia inserendo ulteriori dati;
- in ogni caso resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie.

Art. 4 - Modello 730 precompilato

La dichiarazione si presenta entro il 7 luglio (il termine vale indipendentemente dal soggetto cui viene presentato il 730):


- all' AdE direttamente in via telematica (nuova possibilità prima non prevista);
- al sostituto d'imposta se presta assistenza fiscale;
- ad un CAF dipendenti o ad un professionista abilitato.

Gli effetti sull'accettazione/modifica del 730 precompilato e sulle modalità di trasmissione hanno rilevanza sulle modalità di controllo da parte dell'AdE.

Art. 5 - Modello 730 precompilato: poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate

- Nel caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata, direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, non si effettua il controllo formale (art. 36 ter D.P.R. 600/73) sui dati relativi agli oneri deducibili/detraibili forniti dai soggetti terzi; sono altresì esclusi i controlli preventivi sui rimborsi superiori a 4.000 € in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze dalla precedente dichiarazione.
- L'esclusione dal controllo non si applica in caso di modifiche alla dichiarazione precompilata.
- Se la dichiarazione precompilata viene presentata tramite Caf-professionista, anche in assenza di modifiche il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf-professionista anche con riferimento ai dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata.

Art. 5 - Modello 730 precompilato: poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate



Art. 5 - Modello 730 precompilato: poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate

Controllo delle condizioni soggettive:

- resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni ed agevolazioni (es. controllo della effettiva destinazione di un immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto per la detrazione degli interessi sul mutuo).

Art. 8 - semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef

Viene modificata la disciplina relativa alle addizionali regionali e comunali all'Irpef, al fine di:

- uniformare la relativa disciplina;
- agevolare l'attività di sostituti d'imposta, Caf e professionisti;
- semplificare le dichiarazioni.

Con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate saranno individuati termini e modalità applicative delle nuove disposizioni, quindi non è ancora chiara la decorrenza.

Art. 8 - semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef

- Entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale regionale, le regioni e le province autonome devono inviare i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale ai fini della pubblicazione sul portale informatico. In caso contrario non si applicano sanzioni e interessi in caso di errori commessi da sostituti d'imposta, Caf e altri intermediari.
- Ai fini dell'individuazione della regione o provincia autonoma alla quale fare riferimento per determinare l'addizionale, il luogo di domicilio fiscale da considerare è quello del 1° gennaio dell'anno d'imposta.
- L'aliquota da considerare per l'acconto dell'addizionale comunale è quella vigente l'anno precedente.

Art. 8 - semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef

Ante D.Lgs 175/2014

Dati per l'applicazione dell'Addizionale regionale Irpef

Acconto addizionale comunale Irpef

Domicilio fiscale al 31/12 dell'anno precedente o, se antecedente, alla data del conguaglio

Aliquota dell'anno precedente salvo che la delibera di variazione fosse pubblicata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento

Norma attuale

Domicilio fiscale alla data del primo gennaio dell'anno d'imposta

Si considera l'aliquota vigente l'anno precedente

Art. 12 - Abrogazione comunicazione lavori che proseguono per più periodi d'imposta ai fini della detrazione Irpef per spese di riqualificazione energetica degli edifici

- In un'ottica di semplificazione è stato abrogato l'adempimento che prevedeva l'invio di un modello telematico ai fini della detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici con prosecuzione in più periodi d'imposta.
- La mancata osservanza del termine entro cui inviare la comunicazione (90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese) non comportava la decadenza dal beneficio fiscale, ma era irrogata una sanzione pecuniaria da 256 € a 2,065 €.

Art. 10 – Spese di vitto e alloggio dei professionisti

Art. 54 comma 5 Tuir

Le prestazioni **alberghiere** e di **somministrazione di alimenti e bevande** acquistate direttamente dal committente per conto del professionista non costituiscono compensi in natura per quest'ultimo.

Conseguenze:

- i professionisti non dovranno più riaddebitare in fattura tali spese al committente e non potranno più considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito;
- l'impresa committente potrà dedurre le spese di vitto e alloggio per intero senza applicare il limite del 75% (art. 109 comma 5 Tuir)?
→ relazione tecnica: nessun effetto sul gettito.

Decorrenza: periodo d'imposta **in corso al 31 dicembre 2015** .

Capo II

SEMPLIFICAZIONI PER I RIMBORSI

(artt. da 13 a 15)

Art. 13 - Esecuzione dei rimborsi Iva

Art. 38-bis D.P.R. 633/72

I rimborsi Iva sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, **entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione** (prima era entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione).

Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2% con decorrenza dal 90° giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi 15 giorni.

Art. 13 - Esecuzione dei rimborsi Iva

Art. 38-bis D.P.R. 633/72

Per i rimborsi Iva:

- ≤ 15.000 € annui (prima era 5.164,57 €) → no garanzia;
- > 15.000 € annui **richiesti da soggetti a rischio** → garanzia sempre;
- > 15.000 € annui **richiesti da soggetti NON a rischio** → obbligo di garanzia oppure presentazione della dichiarazione annuale/istanza trimestrale con visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante determinate condizioni (contribuenti virtuosi).

Decorrenza: 13/12/2014.

Art. 13 - Esecuzione dei rimborsi Iva

Art. 38-bis comma 4 D.P.R. 633/72

Rimborsi Iva > 15.000 € annui erogati a soggetti a rischio → obbligo di garanzia

Sono considerati **soggetti a rischio** coloro che:

- esercitano l'attività da meno di 2 anni (escluse le start up innovative ex art. 25 D.L. 179/12);
- sono stati oggetto, nei 2 anni antecedenti alla richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento/rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una **differenza tra importi accertati e importi dovuti** (o di crediti dichiarati) superiore al:
 - ✓ 10% degli importi dichiarati → se ≤ 150.000 €;
 - ✓ 5% degli importi dichiarati → se > 150.000 € e $\leq 1.500.000$ €;
 - ✓ 1% degli importi dichiarati o comunque a 150.000 € → se $> 1.500.000$ €;
- presentano la dichiarazione/istanza a rimborso priva del visto di conformità o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- richiedono il rimborso del credito a seguito della cessazione dell'attività.

Art. 13 - Esecuzione dei rimborsi Iva

Art. 38-bis comma 3 D.P.R. 633/72

Rimborsi Iva > 15.000 € annui erogati a soggetti NON a rischio

Sono erogati con garanzia **oppure** senza garanzia presentando la dichiarazione annuale/istanza trimestrale con **visto di conformità** (o **sottoscrizione dell'organo di controllo**) e allegando alla stessa una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le seguenti condizioni:**

- rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta:
 - ✓ il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
 - ✓ la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività;
 - ✓ l'attività non è cessata né si è ridotta per cessioni di aziende o rami;
- nell'anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da società di capitali non quotate;
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Art. 14 - Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto fiscale

Art. 78 comma 33 Legge 413/1991 → esecuzione dei rimborsi da parte degli agenti della riscossione

I concessionari del servizio della riscossione devono erogare i rimborsi :

- entro 60 giorni sulla base di apposita richiesta sottoscritta dal contribuente;
- **entro 20 giorni** dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente.

Attenzione: contestualmente all'erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati **automaticamente** gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia (prima bisognava presentare il modello G).

Decorrenza: rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015.

Art. 15 - Compensazione dei rimborsi da assistenza

Dal 1° gennaio 2015 dovranno essere evidenziate in compensazione orizzontale sul modello F24:

- il recupero dei i rimborsi effettuati dai sostituti d'imposta derivanti dai modelli 730;
- il recupero delle ritenute versate in eccesso.

Attenzione: queste compensazioni non concorreranno comunque alla determinazione del limite della compensazione orizzontale pari a 700.000 €.

Capo III

SEMPLIFICAZIONI PER LE SOCIETÀ (artt. da 16 a 18)

Art. 16 - Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione

L'opzione per l'applicazione dei seguenti regimi fiscali sarà comunicata direttamente **nella dichiarazione dei redditi/Irap presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale l'opzione è esercitata:**

- consolidato fiscale (art. 119 Tuir) → prima era entro il 16/6 del primo periodo d'imposta del triennio;
- trasparenza fiscale (art. 115 Tuir) → prima era entro il 31/12 del 1° periodo d'imposta del triennio;
- tonnage tax (art. 155 Tuir) → prima era entro il 3° mese del 1° periodo d'imposta del decennio;
- determinazione dell'Irap in base a bilancio da parte delle **società di persone e delle imprese individuali** in contabilità ordinaria (art. 5-bis comma 2 D.Lgs. 446/97) → prima era entro 60 giorni dall'inizio del 1° periodo d'imposta del triennio.

Decorrenza: la disposizione si applica **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.**

Art. 16 - Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione

SCADENZE PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE

OPZIONE	Periodo d'imposta in corso al 31/12/2014	Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014
Trasparenza fiscale	31/12/2014	30/09/2015
Consolidato fiscale	16/06/2014	30/09/2015
Tonnage tax	31/03/2014	30/09/2015
Irap da bilancio	28/02/2014	30/09/2015

Art. 18 - Società in perdita sistemática

Art. 2 commi 36-decies e 36-undecies D.L. 138/11

Il periodo di monitoraggio rilevante ai fini dell'individuazione delle società in perdita sistemática (a cui vengono applicate le disposizioni previste per le società di comodo) **passa da 3 a 5 periodi d'imposta.**

Di conseguenza una società è ora considerata in perdita sistemática se:

- risulta in perdita nei 5 periodi d'imposta precedenti;
- risulta in perdita per 4 periodi d'imposta e per il restante dichiara un reddito inferiore a quello minimo determinato per le società di comodo.

Decorrenza: le disposizioni si **applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 13 dicembre 2014.**

Periodo d'imposta 2014 → 2013 – 2012 – 2011 – **2010 – 2009**

Relazione tecnica: riduzione delle società in perdita sistemática da 13.000 del 2012 a 1.300 nel 2014 con **perdita di gettito pari a 23,2 milioni di € annui.**

Capo IV

SEMPLIFICAZIONI RIGUARDANTI LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE (artt. da 19 a 25)

Art. 20 - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento

Art. 1 comma 1 lettera c) D.L. 746/83 - Nuovi obblighi dell'esportatore abituale

La facoltà di acquistare beni e servizi senza Iva (art. 8 comma 1 lettera c D.P.R. 633/72) si applica **a condizione che, prima dell'effettuazione dell'operazione, l'esportatore abituale:**

- trasmetta telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta telematica;
- consegni la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta telematica al fornitore o alla dogana.

Attenzione: entro il 13/4/2015 l'Agenzia delle Entrate mette **a disposizione dell'Agenzia delle Dogane** la banca dati delle dichiarazioni d'intento per **dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea** delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione (la dichiarazione potrà riguardare anche più operazioni tra le stesse parti).

Art. 20 - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento

Art. 1 comma 1 lettera c D.L. 746/83 - Nuovi obblighi del fornitore dell'esportatore abituale

Il fornitore dell'esportatore abituale riepiloga nella dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.

Attenzione: eliminato l'obbligo da parte del fornitore dell'esportatore abituale di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute.

Art. 7 comma 4-bis D.Lgs. 471/97 – Regime sanzionatorio

E' punito con la sanzione dal 100 al 200% dell'Iva il fornitore dell'esportatore abituale che emette fatture non imponibili art. 8 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/72 prima di:

- aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento **e**
- aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate.

Art. 20 - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento

Decorrenza: le nuove disposizioni si applicano alle **dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'Iva da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015.**

Con provvedimento del dell'Agenzia delle Entrate da emanare **entro il 13/3/2015 sono definite le modalità applicative**, anche di natura tecnica, delle nuove disposizioni e sono definiti i requisiti cui è subordinato il rilascio della ricevuta da parte dell'Agenzia delle Entrate (con successivi provvedimenti possono essere definiti ulteriori requisiti) → **provvedimento 12 dicembre 2014.**

Art. 3 comma 2 Statuto del Contribuente (Legge 22 luglio 2000 n. 212) → **in ogni caso**, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata **anteriamente al 60° giorno** dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Art. 20 - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento

Provvedimento Agenzia Entrate 12 dicembre 2014

Sono approvati:

- il modello, con le relative istruzioni, per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva;
- le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il software "Dichiarazione d'intento" che sarà disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.it.

Attenzione: per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d'intento escludendo il quadro A "Plafond".

Art. 20 - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento

Provvedimento Agenzia Entrate 12 dicembre 2014

Riscontro telematico dell'avvenuta presentazione da parte del fornitore dell'esportatore abituale → sul sito dell'Agenzia delle Entrate è resa disponibile, al cedente e al prestatore, la **funzione a libero accesso** per consentire il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.

Art. 20 - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento

Provvedimento Agenzia Entrate 12 dicembre 2014: decorrenza e disposizioni transitorie

Fino all'11 febbraio 2015 gli esportatori abituali possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento ai propri fornitori secondo le vecchie modalità.

In tal caso il fornitore NON dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

Gli esportatori abituali possono tuttavia avvalersi del sistema di presentazione in via telematica anche prima dell'11 febbraio 2015, a partire dal giorno di pubblicazione del software sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 20 - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d'intento

Provvedimento Agenzia Entrate 12 dicembre 2014: decorrenza e disposizioni transitorie

Per le dichiarazioni d'intento consegnate o inviate secondo le vecchie modalità fino all'11 febbraio 2015 **che esplicano tuttavia effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015**
→ vige l'obbligo **a partire dal 12 febbraio 2015**:

- per l'esportatore abituale → di trasmettere le dichiarazioni in via telematica all'Agenzia delle Entrate;
- per il fornitore dell'esportatore abituale → di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Art. 21 - Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list

Art. 1 comma 1 D.L. 40/10

I soggetti passivi Iva comunicano **annualmente** per via telematica all'Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui **importo complessivo annuale è superiore a 10.000 €** effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al D.M. 4/5/1999 e al D.M. 21/11/2001.

Decorrenza: le nuove disposizioni si applicano alle **operazioni poste in essere nell'anno solare 2014**.

Attenzione: le modalità e i termini di trasmissione saranno definiti con decreto Mef da adottare entro il 13/01/2015.

Art. 22 - Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

Art. 35 D.P.R. 633/72

L'abilitazione ad effettuare le operazioni intracomunitarie si ottiene sin dalla data di attribuzione della partita Iva (prima bisognava attendere il 31° giorno successivo).

Per i soggetti già in attività non è necessario attendere il decorso dei 30 giorni dalla presentazione dell'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

Art. 22 - Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie

Provvedimento Agenzia Entrate 15 dicembre 2014

L'Agenzia delle Entrate procede **all'esclusione dal Vies** dei soggetti passivi che risultano non aver presentato alcun elenco Intrastat **per 4 trimestri consecutivi**, successivamente al 13/12/2014.

L'esclusione dalla banca dati è effettuata a cura della Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, previo invio di un'apposita comunicazione, e ha effetto dal 60° giorno successivo alla data della comunicazione.

Art. 23 - Semplificazione elenchi Intrastat servizi

Con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane **da emanare entro il 13/03/2015** sono apportate le modifiche al contenuto degli **elenchi Intrastat relativi ai servizi resi e ricevuti** al fine di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti:

- i numeri di identificazione Iva delle controparti;
- il valore totale delle transazioni;
- il codice identificativo del tipo di prestazione;
- il Paese di pagamento.

Verranno **eliminate le seguenti caselle**:

- numero e data della fattura;
- modalità di erogazione del servizio;
- modalità di incasso del corrispettivo.

Art. 25 - Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat

Art. 34 comma 5 D.L. 41/95

Per l'omissione o l'inesattezza dei dati statistici negli elenchi Intrastat **si applicano le sanzioni amministrative** (da 206 a 2.065 € per le persone fisiche e da 516 a 5.164 € per le società) **alle sole imprese che rispondono ai requisiti** indicati nei decreti emanati annualmente ai sensi dall'art. 7 comma 1 D.Lgs. 322/89 concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta → per il 2014 il D.P.R. 19/7/2013 ha individuato tali soggetti nelle **imprese che effettuano nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare \geq 750.000 €**

Importante: le sanzioni statistiche sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.

Relazione tecnica: nessun effetto sui saldi di finanza pubblica!

Art. 25 - Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat

Intra-1bis cessioni di beni → le colonne 1 e da 5 a 13 sono compilate ai soli fini statistici.

Intra-2bis acquisti di beni → le colonne 1 e da 6 a 15 sono compilate ai soli fini statistici.

Attenzione: nella parte statistica le colonne «valore statistico in euro», «condizioni di consegna» e «modo di trasporto» devono essere compilate solo dai soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o in caso di inizio attività presumono di realizzare, un valore di spedizioni o di arrivi > 20.000.000 €.

Tuttavia, indipendentemente dal valore delle spedizioni/arrivi, la colonna del «valore statistico in euro» deve essere sempre compilata se non viene compilata la colonna relativa a «ammontare delle operazioni in euro» (es. lavorazioni).

Capo V

ELIMINAZIONE DI ADEMPIMENTI SUPERFLUI (artt. da 26 a 28)

Art. 27 - Ritenute su agenti: comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi

Art. 25-bis comma 7 D.P.R. 600/73

Con decreto Mef saranno determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione di spettanza della ritenuta ridotta (23% **sul 20%** della provvigione):

- tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata;
- la dichiarazione **non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca** ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte dell'agente.

Attenzione: l'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 D.Lgs. 471/97 da 258 a 2.056 €

Art. 28 - Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari

ABROGAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE FISCALE NEGLI APPALTI

Nell'art. 35 D.L. 223/06 i commi 28, 28-bis e 28-ter sono abrogati → **decorrenza 13/12/2014.**

Relazione tecnica: nessun effetto sui saldi di finanza pubblica!

Effetti sui contratti in corso → Sì (Confindustria circolare 12 dicembre 2014).

Favor rei (art. 3 D.Lgs. 472/97) → salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a **sanzioni** per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

Art. 28 - Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari

ATTENZIONE → RESTA IN VIGORE LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER RETRIBUZIONI, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI ASSICURATIVI (ART. 29 D.LGS. 276/03)

Il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Novità: in tale ipotesi, il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta (art. 28 comma 2 D.Lgs. 175/14).

Art. 28 - Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari

Per contrastare in modo più efficace l'utilizzo di lavoro nero nel settore degli appalti e il fenomeno delle imprese «apri e chiudi», **l'art. 28 stabilisce che:**

- comma 3 → l'Inps rende disponibile all'Agenzia delle Entrate, **con cadenza mensile**, i dati delle aziende e le posizioni contributive dei relativi dipendenti;
- comma 4 → ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, **l'estinzione della società** di cui all'art. 2495 del Codice Civile **ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro Imprese** (il termine ordinario è di 1 anno);
- comma 5 → modifica l'art. 36 comma 1 D.P.R. 602/73 → **i liquidatori dei soggetti Ires** che non pagano, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli anteriori **rispondono in proprio se non provano** di aver soddisfatto i crediti tributari prima dell'assegnazione di beni ai soci o di avere soddisfatto crediti di ordine superiore (la responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti);

segue →

Art. 28 - Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari

- comma 5 → modifica l'art. 36 comma 3 D.P.R. 602/73 → il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione dai soci (che rispondono, nei limiti delle somme o dei beni ricevuti nei 2 periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione, delle somme dovute dai liquidatori o dagli amministratori) si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio, **salva prova contraria**;
- comma 7 → modifica l'art. 19 comma 1 D.Lgs. 46/99 → la disposizione fiscale a tutela del credito erariale (art. 36 D.P.R. 602/73) che in caso di liquidazione della società chiama a rispondere di fronte al Fisco i soci, i liquidatori e gli amministratori in presenza di specifici requisiti, è applicabile a tutti i tributi (prima era applicabile solo alle imposte sui redditi).

Relazione tecnica: incremento di gettito pari a 50 milioni di € nel 2015 e 80 nel 2016.

Capo VI

SEMPLIFICAZIONI E COORDINAMENTI NORMATIVI (artt. da 29 a 37)

Art. 30 - Spese di rappresentanza: adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposte sui redditi

Art. 2 comma 2 n. 4, art. 3 comma 3, art. 19-bis1 comma 1 lettera h)
D.P.R. 633/72

Dal 13/12/2014 è detraibile l'iva sulle spese di rappresentanza sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 € (prima era 25,82 €) → allineamento con la deducibilità Irpef/Ires ex art. 108 comma 2 Tuir.

Relazione tecnica: effetti finanziari negativi di trascurabile entità.

Art. 31 - Rettifica Iva crediti non riscossi

Art. 26 comma 2 D.P.R. 633/72

In caso di stipula di:

- **un accordo di ristrutturazione** dei debiti omologato (art. 182-bis Legge Fallimentare);
- **piano di rientro** attestato e pubblicato nel registro imprese (art. 67 Legge Fallimentare);

→ il creditore può recuperare l'Iva sul credito non riscosso tramite l'emissione di una nota di accredito senza il limite temporale di 1 anno.

Allineamento con la disciplina sulla deducibilità Irpef/Ires delle perdite su crediti ex art. 101 comma 5 Tuir.

Art. 33 - Allineamento definizione prima casa Iva/registro

Tabella A Parte II n. 21 allegata al D.P.R. 633/72

Viene allineata la definizione di prima casa rilevante ai fini Iva con quella prevista in materia di imposta di registro → è prima casa l'abitazione classificata o classificabile nelle **categorie catastali diverse da quelle A/1, A/8 e A/9.**

Attenzione: non rilevano più i criteri dettati dal D.M. 2 agosto 1969 per l'individuazione degli immobili di lusso.